

L'atto impugnato violerebbe inoltre i principi di legittimo affidamento e proporzionalità, nella misura in cui la Convenuta ha ordinato allo Stato italiano di recuperare i presunti aiuti.

Ricorso presentato il 1° ottobre 2002 della sig.ra Anna Romero Romeu contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-298/02)

(2002/C 289/68)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 1° ottobre 2002 la sig.ra Anna Romero Romeu, residente in Bruxelles, rappresentata dal dott. D. Ramón García-Gallardo Gil-Fournier e dalla sig.ra D. Javier Guillem-Carrau, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 10 giugno 2002 che nega il diritto all'indennità di dislocazione e alle altre indennità connesse, conformemente alla giurisprudenza Lozano;
- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, dipendente della convenuta, si oppone alla decisione dell'APN che le nega il diritto all'indennità per espatrio (art. 4, allegato VII dello Statuto) che, a suo avviso, le è dovuta poiché la sua residenza abituale e centro di interessi durante il periodo di riferimento rilevante ai fini dello Statuto era Barcellona e non Bruxelles.

A sostegno delle sue domande la ricorrente deduce:

- Errore manifesto nella valutazione dei fatti, nella misura in cui la decisione impugnata non considera, da un lato, il lavoro svolto da una Rappresentanza della Comunità autonoma spagnola a Bruxelles come «servizi resi per un altro Stato» e, dall'altro, non tiene conto della situazione personale della richiedente alla luce dei vincoli duraturi con il paese di servizio.

- Violazione del principio di non discriminazione, poiché si conferisce un fattore discriminatorio a situazioni personali sostanzialmente identiche, dato che per determinati dipendenti che sono stati al servizio dell'Ufficio dei Länder tedeschi o di Federazioni del Regno Unito a Bruxelles non è stato preso in considerazione il periodo di lavoro precedente alla sua entrata in servizio ai fini del calcolo del periodo di riferimento.

La ricorrente deduce ancora la violazione dell'obbligo di motivazione.

Ricorso del sig. Carles Dedeu i Fontcuberta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 2002

(Causa T-299/02)

(2002/C 289/69)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 30 settembre 2002 il sig. Carles Dedeu i Fontcuberta, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti D. Ramón García-Gallardo Gil-Fournier e D. Javier Guillem-Carrau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rigetto implicito del 23 settembre 2002 relativamente al reclamo n. 275/02, con cui è stato negato al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione e, conseguentemente, delle altre indennità connesse conformemente alla giurisprudenza Lozano;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-298/02, Ana Herrero Romeu contro Commissione.